

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1916-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE BERTOLA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

e dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Bilancio

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Sanità

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1966

Comunicata alla Presidenza il 24 novembre 1966

Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912,
concernente norme per l'erogazione dell'integrazione del prezzo ai pro-
duttori di olio di oliva nonchè modificazioni al regime fiscale degli oli

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge del 9 novembre 1966, n. 912, che deve essere convertito in legge è la conseguenza del regolamento n. 136/66 del Consiglio della Comunità economica europea del 22 settembre 1966 ed entrato in vigore il 10 novembre scorso, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune nel settore dei grassi.

Tale regolamento, se da una parte stabilisce l'organizzazione comune dei mercati, dall'altra — articolo 10 — afferma che « quando il prezzo indicativo alla produzione è superiore al prezzo indicativo di mercato di inizio campagna, viene accordata un'integrazione pari alla differenza esistente tra questi due prezzi ai produttori di olio di oliva prodotto nella Comunità con olive raccolte nella Comunità; l'olio per il quale tale integrazione è richiesta non deve avere già fruito delle disposizioni del presente paragrafo » e che — articolo 34 — « sono incompatibili con l'applicazione del presente regolamento... le misure prese dagli Stati membri destinate ad aumentare il prezzo di altri olii vegetali rispetto al prezzo dell'olio d'oliva per garantire lo smercio della produzione nazionale di quest'ultimo ».

In conseguenza poi dell'articolo 4 del regolamento comunitario, il Consiglio ha fissato in lire 718,75 al chilogrammo il prezzo dell'olio alla produzione avente acidità 3 ed in lire 500 al chilogrammo il prezzo di mercato per lo stesso tipo di olio. La integrazione dunque da corrispondersi ai produttori venne fissata nella misura di lire 218,75 per ogni chilogrammo di olio. Poichè la produzione di olio d'oliva, per la campagna 1966-67, si presume sia superiore ai tre milioni di quintali, ne deriva che l'onere di integrazione si aggirerà intorno agli 80 miliardi, il 30 per cento dei quali a carico dei singoli Stati nazionali ed il 70 per cento a carico della Comunità, la quale a fine della campagna olearia procederà al rimborso.

Poichè l'Italia si trova nel caso contemplato nei citati articoli del regolamento comunitario, il Ministro delle finanze, di concerto con altri Ministri, ha emesso tempestivamente il decreto-legge in esame avente

per scopo la erogazione dell'integrazione del prezzo ai produttori di olio d'oliva, la modifica del regime fiscale degli olii e della margarina ed i provvedimenti relativi.

Il contenuto del decreto-legge può essere, brevemente, così riassunto. L'articolo 1 riconosce il diritto dell'integrazione pari alla differenza tra il prezzo indicativo alla produzione ed il prezzo indicativo di mercato ed affida all'AIMA il compito di attuare tale integrazione. Gli articoli 2-15 precisano quale sia il prodotto da integrare, il modo per fare valere il diritto di integrazione e le pene per le denunce errate; in particolare l'articolo 15 istituisce una Commissione provinciale, nelle province produttrici di olio d'oliva, e stabilisce i compiti relativi. Gli articoli 16 e 17 fissano la misura delle imposte sugli olii di semi, in lire 700 per quintale, e sull'olio d'oliva in lire 1.400 per quintale. Gli articoli 25-27 stabiliscono la restituzione dell'imposta di fabbricazione per l'olio d'oliva esportato all'estero e le relative modalità. Gli articoli 28-29 dettano le norme a proposito del personale di vigilanza e delle sue attribuzioni. Gli articoli 30-33 si riferiscono alle controversie relative all'applicazione del decreto-legge. Gli articoli 34-40 trattano ancora delle violazioni alle norme fissate e stabiliscono pene in deroga agli articoli 24-26 del Codice penale. Gli articoli 41-42 riguardano il personale addetto all'applicazione del decreto. L'articolo 43 riguarda la dichiarazione di credito degli aventi diritto. L'articolo 44 fissa la nuova imposta sulla margarina in lire 6.000 per quintale. Gli articoli 45 e seguenti, sotto il titolo: « Disposizioni transitorie e finanziamento », trattano specialmente del fondo di rotazione per interventi nel settore oleario, fissano in milioni 58.100 la dotazione destinata al pagamento delle integrazioni e stabiliscono i provvedimenti relativi a tale dotazione.

La importanza, la complessità e la novità del decreto-legge ha fatto sorgere in seno alla Commissione agricoltura ed alla Commissione finanze e tesoro varie questioni e interrogativi in proposito.

La più importante di tali questioni è quella relativa al fatto che la integrazione

ne viene concessa ai produttori di olio e non ai coltivatori di olive. Si teme che tale integrazione vada a vantaggio degli industriali di olio e che il mercato delle olive venga depresso. A queste preoccupazioni, alle quali è difficile negare ogni valore, si risponde prima di tutto che tale è il disposto del regolamento comunitario, indi che la disposizione è incentivo ai coltivatori a non vendere le olive, ma a diventare essi stessi, creando cooperative se è necessario, produttori di olio d'oliva; e che tale nuovo compito è oggi, col regime di ammasso volontario, molto più facile. Comunque lo scopo del decreto-legge è che i beneficiari dell'integrazione siano gli olivicoltori, siano essi semplici coltivatori o anche produttori d'olio.

Un'altra preoccupazione sorta in sede di Commissione è quella relativa al ribasso degli olii nella vendita al minuto. Tale ribasso, per l'applicazione del decreto-legge, dovrebbe essere di circa 200 lire per chilogrammo di olio d'oliva, di lire 100 circa per chilogrammo di olio di semi e di lire 60-90 per ogni chilogrammo di margarina. Si teme che il ribasso avvenga in misura molto inferiore al previsto. Anche se in questi primi giorni di applicazione del decreto-legge nessuna modifica di rilievo riguardo ai prezzi è avvenuta e anche se in talune zone si sia notata una rarefazione del prodotto in vendita, non pare dubbio che l'economia di mercato faccia sentire il suo peso. La possibilità di importazione di olio d'oliva da altre nazioni a prezzi di mercato non può non agire come concorrenza, specialmente se si pensa alle cifre di integrazione. Il Governo ed il Comitato prezzi seguiranno indubbiamente l'evoluzione del mercato, pronti ad intervenire se sarà necessario.

Un problema delicato è quello relativo alla margarina. L'imposta di fabbricazione sulla margarina per effetto del decreto-legge viene diminuita da lire 12.000 per quintale a lire 6.000, mentre l'imposta di fabbricazione sull'olio di semi viene ridotta, al netto dell'abolizione dell'onere di abbinamento, per effetto del citato articolo 34 del regolamento comunitario, da lire 12.000 a lire 700 per quintale. Ora, quando nel 1959 venne istituita l'imposta sulla margarina e fissata a lire 12.000 per

quintale, si disse che tale misura era giustificata allo scopo di perequare fiscalmente la margarina con l'olio di semi; anzi si aggiunse che, in caso di modifica fiscale a favore dell'olio di semi, tale modifica avrebbe dovuto riflettersi anche sull'imposta della margarina. Poichè tale fatto non è avvenuto, la Commissione agricoltura e la Commissione finanze e tesoro ritengono opportuna una modifica dell'imposta sulla produzione della margarina, sì da avvicinarla, se non uguagliarla, all'imposta di fabbricazione sull'olio di semi.

Infine, per ricordare soltanto i problemi maggiori, una certa critica è stata fatta sulla complessità di procedure relative al pagamento dell'integrazione e sul mantenimento dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva. Alla prima critica si risponde che vi è una indubbia necessità di controlli quando si tratta di esborsi di pubblico denaro, ciò al fine di evitare frodi ed abusi. Il relatore si augura che l'esperienza permetta, in un futuro prossimo, una maggiore semplificazione burocratica, semplificazione che, là ove sarà possibile, sarà di vantaggio per tutti, controllori e controllati. Quanto al permanere dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva, alcune considerazioni sono doverose per un sereno giudizio su di essa: a) che essa è stata fortemente ridotta, ed è appena, secondo il decreto-legge, di lire 1.400 per quintale, cioè lire 14 per chilogrammo; b) che essa è stata mantenuta a fini puramente strumentali, come mezzo che giustifica giuridicamente i controlli; c) che essa è stata calcolata sul costo di produzione e tenuta in conto quando si è stabilita la cifra di integrazione. Detto tutto questo, il relatore aggiunge che, se l'esperienza dirà dell'inutilità di essa e dell'alto costo per la sua applicazione, il Ministero delle finanze non avrà scrupoli per rivedere quanto è stato, a questo proposito, stabilito.

Al di là di queste osservazioni critiche e di altre che possono sorgere, resta la contestazione importante ed incontestabile sugli effetti del decreto-legge in esame, a favore dei consumatori e dei produttori. A favore dei primi per il ribasso, ribasso di rilievo, che certamente avverrà anche nel mercato al minuto. A favore dei secondi, perchè il mer-

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cato dell'olio e delle olive rimane equilibrato, la vendita del prodotto garantita e perchè esso servirà da incentivo a tanti olivicoltori ad organizzarsi e a lavorare essi stessi quel prodotto che con tanta fatica hanno coltivato.

Le modificazioni proposte dalla Commissione sono necessarie per correggere tre errori materiali che sono stati segnalati nel testo del decreto (agli articoli 10, 39 e 46).

BERTOLA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, concernente norme per l'erogazione dell'integrazione del prezzo ai produttori di olio di oliva nonchè modificazioni al regime fiscale degli oli

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, concernente norme per l'erogazione dell'integrazione del prezzo ai produttori di olio di oliva nonchè modificazioni al regime fiscale degli oli.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, concernente norme per l'erogazione dell'integrazione del prezzo ai produttori di olio di oliva nonchè modificazioni al regime fiscale degli oli

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, concernente norme per l'erogazione dell'integrazione del prezzo ai produttori di olio di oliva nonchè modificazioni al regime fiscale degli oli, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 10, primo comma, le parole « di cui al successivo articolo 43 » sono sostituite dalle altre « di cui al successivo articolo 46 »;

all'articolo 39, le parole « Le disposizioni di cui agli articoli 12, 34, 36, 37, 38 e 47 » sono sostituite dalle altre « Le disposizioni di cui agli articoli 12, 34, 36, 37, 38 e 48 »;

all'articolo 46, secondo comma, le parole « di cui al terzo comma » sono sostituite dalle altre « di cui al secondo comma ».